

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALIS HISTORIA

Denominazione-Sede-Durata

Art. 1. E' costituita l'Associazione denominata "Naturalis Historia", denominata Na.Hi. per brevità, è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, della normativa in materia, nonché del presente Statuto.

Art. 2. L'Associazione ha sede legale in Guarcino (Fr), Contrada Coriano n.3.

La variazione della sede legale deliberata dal Consiglio Direttivo, non costituisce variazione del presente Statuto. L'Associazione può istituire o abolire eventuali ulteriori sedi operative in Italia o all'estero con delibera dell'Assemblea.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, in collaborazione con qualsiasi ente o soggetto pubblico o privato, oppure associarsi con altre istituzioni od enti od organizzazioni nonché promuovere e/o coordinare iniziative con Enti pubblici, privati od organizzazioni sociali.

L'Associazione persegue lo scopo di tutela, valorizzazione, fruizione, promozione, scoperta e riscoperta del territorio, delle sue tradizioni e del suo patrimonio naturale, rurale, archeologico, antropologico, storico, artistico e folkloristico come momento fondamentale per la crescita culturale, umana e sociale di ogni individuo.

A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere, organizzare e realizzare eventi, manifestazioni e attività culturali, sociali, ambientali, ricreative e di turismo sociale.
- promuovere azioni di salvaguardia, tutela e sviluppo delle risorse culturali, ambientali, rurali e artigianali del territorio;
- organizzare viaggi, itinerari e percorsi naturalistici, culturali ed enogastronomici;
- istituire, promuovere e gestire attività e iniziative legate al turismo locale e sociale;
- organizzare visite guidate a monumenti, musei, mostre e zone archeologiche o di particolare interesse culturale o ambientale;
- progettare e realizzare eventi, manifestazioni e attività sportive, ricreative e artistiche al fine di promuovere l'oggetto sociale;
- promuovere e realizzare mostre, convegni, corsi e laboratori pratico-teorici e campi tematici inerenti l'oggetto sociale;
- organizzare attività culturali e ricreative legate alla storia e alle tradizioni del territorio;
- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate anche in collaborazione con enti locali, associazioni, circoli, scuole, istituzioni pubbliche e private;
- sviluppare a livello nazionale ed internazionale attività, iniziative, stage e seminari, manifestazioni a carattere culturale, artistico, sociale e ricreativo, organizzandole o partecipare alla loro organizzazione;
- gestire per conto di terzi attività di carattere sociale, culturale;
- gestire con qualsiasi formula contrattuale, ed anche a titolo gratuito, luoghi e spazi, di proprietà privata o pubblica, ove portare avanti iniziative culturali, sportive, ricreative o sociali;
- partecipare ad avvisi pubblici, bandi e gare d'appalto indetti da enti pubblici e privati in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, riguardanti le finalità riportate nel presente statuto;
- collaborare con enti preposti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che perseguano i medesimi fini e partecipare ad altre Associazioni, Fondazioni e cooperare con Enti Pubblici e Privati, Aziende Pubbliche o Private, che abbiano attività e scopi analoghi e affini a quelli dell'Associazione;
- pubblicare materiale di studio e ricerche compiute e curare l'edizione e la compilazione di cataloghi, pubblicazioni e la realizzazione, anche per conto terzi, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi e di prodotti multimediali inerente l'oggetto sociale diffusione;
- svolgere ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. In casi di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dall'art. 148, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e art. 4 c. 4 DPR 633/72. Qualora l'associazione svolga attività commerciali, si applicano le norme previste dagli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e art. 9 bis della Legge 417/91.

I Soci

Art. 4. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano a collaborare al loro conseguimento, nel rispetto del presente Statuto e delle delibere degli Organi dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi dovrà specificare le proprie complete generalità.

L'eventuale diniego alla domanda di ammissione va motivato.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci possono essere di qualsiasi nazionalità, religione od opinione politica.

I soci si dividono nelle seguenti categorie di associati:

- **soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. La loro qualità di soci ha carattere permanente. Sono esonerati dal versamento della quota annuale.

- **soci ordinari**: sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a collaborare per il loro conseguimento. La qualità di membro ordinario si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota di iscrizione

- **soci studenti**: coloro i quali abbiano un'età inferiore ai 26 anni e si impegnano per tutta la permanenza del vincolo associativo al pagamento di una quota annuale ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo. Nel caso di soci minorenni, la domanda di adesione all'Associazione dovrà essere sottoscritta anche dal genitore o dalla persona esercente la patria potestà.

- **soci sostenitori**: persone, enti, istituzioni, società, associazioni che, in sintonia con le finalità dell'art.3, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o prestando gratuitamente la propria attività ovvero con donazioni e contributi.

- **soci onorari**: persone, enti, istituzioni, società, associazioni che si siano distinte in maniera particolare per il sostegno dell'Associazione o dei fini da questa perseguiti. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Altre categorie di soci potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo senza costituire variazione del presente statuto.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 5. Tutti i soci hanno eguali diritti: i soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Inoltre, i soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, così come per i bilanci ed i rendiconti.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I soci hanno, altresì il diritto di ottenere un rimborso ai sensi di legge, delle spese effettivamente sostenute e documentate le stesse devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, per l'attività prestata.

Art. 6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Tutti i soci, con esclusione di quelli fondatori ed onorari, sono tenuti al pagamento di una quota annua stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote associative ed i contributi versati non sono in alcun caso rimborsabili.

In caso di eventuali comportamenti scorretti che costituiscono violazioni di norme statuarie o di regolamenti interni, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, in considerazione della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. E' fatto divieto la trasmissibilità delle quota degli associati per atto tra vivi ed è fatto divieto la rivalutazione della quota stessa.

Risorse economiche

Art.7. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e costituito:

a. dai beni mobili ed immobili divenuti di proprietà dell'Associazione, destinati ai fini statutari;

b. da erogazioni, eredità, donazioni o lasciti, che siano stati accettati dall'assemblea dei soci che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione;

c. da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

a. dalle quote annuali e dalle elargizioni volontarie dei soci. Le elargizioni volontarie possono essere sollecitate dal Consiglio Direttivo per finanziare specifici progetti;

b. da eventuali proventi derivanti da attività associative;

c. da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che socio, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

d. dalle prestazioni od altre utilità effettuate dai soci sostenitori;

e. da ogni entrata relativa alle attività istituzionali ed ai servizi di formazione, che concorra ad incrementare l'attività associativa;

f. dai proventi della cessione dei beni e servizi agli Associati e/o a Terzi; cessioni comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. dalle entrate derivanti dalle pubblicazioni, organizzazione di corsi, scuole, conferenze e convegni con espresso obbligo di reinvestire per fini formativi le somme ricavate.

h. da contributi dell'Unione Europea e da organismi Internazionali, nonché da contributi provenienti da Comuni, Provincia, Regione e Stato;

i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Le risorse dell'Associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Bilancio

Art.8. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della seduta convocata per la sua approvazione, onde poter essere liberamente consultato da ogni associato.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

Gli Organi dell'Associazione

Art. 9. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Colleggio dei Revisori, se nominato.

L'Assemblea dei Soci

Art. 10. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente o da membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la necessità ovvero sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero degli intervenuti.

La convocazione dell'assemblea è fatta con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante affissione presso la sede dell'Associazione oltre che con comunicazione via e-mail a tutti i soci.

I soci hanno l'obbligo di prendere visione degli avvisi affissi all'albo della sede e di comunicare un indirizzo e-mail di volta in volta aggiornato. In ogni caso, le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo e-mail comunicato dal socio si presumono da questi conosciute.

Art. 11. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e le altre cariche elettive;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- propone e approva iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- approva il regolamento interno;
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno;

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale.

Art. 12. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo

Art. 13. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e la prima volta sono nominati nell'Atto Costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede o via posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 14. I compiti del Consiglio Direttivo, sono:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

- elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- accetta e respinge le domande di adesione dei nuovi soci;
- instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni qualifiche e mansioni;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli.

Il Presidente

Art. 16. Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione, egli è rieleggibile.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e conferisce ai soci procura speciale per la gestione di specifiche attività, previa delibera del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o provvedimento le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il presidente, oltre a quanto già previsto nel presente statuto:

- cura e sovrintende alla gestione dei programmi di attività dell'Associazione, compiendo tutti gli atti necessari od utili per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, con esclusione delle materie espressamente riservate alla competenza degli altri organi dell'Associazione;
- ha la firma e la rappresentanza sociale dell'Associazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con il più ampio potere di operare sugli stessi;
- è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio dell'Associazione e sovrintende la gestione finanziaria;
- ha la rappresentanza -attiva e passiva- dell'Associazione in giudizio davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

L'uso delle risorse dell'Associazione da parte del presidente, incluso il rimborso delle spese da lui anticipate, sono regolate dal presente Statuto e dal Regolamento; e ricadono nella sfera di competenza del presidente medesimo che ne ha titolarità d'uso e responsabilità e ne determina, di concerto con il Consiglio Direttivo, la migliore destinazione sulla base delle finalità associative.

In caso di oggettiva necessità il presidente può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti degli stessi risponde personalmente il presidente.

Il Vice Presidente.

Art.17. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento di questi.

E' responsabile della redazione e della distribuzione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; oltre che degli altri incarichi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo dall'assemblea dei soci all'atto della nomina ed, anticipatamente, per tutto il tempo di durata della carica.

Il Tesoriere.

Art.18. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 19. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.20. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica x esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Proviviri

Art. 21. Il collegio dei Proviviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Proviviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica x esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Proviviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 22. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rimborsi spese

Art. 23. Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito; tuttavia potranno essere concessi rimborsi delle spese anticipate previo controllo che ne verifichi la "giustificazione" con gli scopi dell'Associazione da parte del Presidente, i rimborsi devono essere documentati. Resta fermo l'assoluto divieto di distribuire beni, utili e riserve dell'Associazione tra i soci.

Norme finali

Art. 24. L'Associazione proclama la sua apoliticità. I suoi membri sono tenuti a non esplicare in alcuna forma e modo qualsiasi attività che sia in contrasto con le finalità organizzative e culturali che l'Associazione si è prefissata e persegue.

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni.